

**Confindustria**

Il fisco semplice



L'aforisma del mese

Luigi Einaudi

Noi siamo lontani ancora dal punto critico; e giova sperare che l'aspirazione ansiosa degli studiosi verso la creazione di un bene stare sempre migliore dei popoli non si ristanga ad un bene stare materiale, che potrebbe significare e provocare invidia, odio e decadenza, ma sia anche e soprattutto un bene stare morale e spirituale e significhi emulazione di individui, compattezza di famiglie e saldo ordinamento di ceti e di ordini sociali; che sono i sentimenti dai quali nascono gli stati grandi.

Indice

03 L'argomento del mese

05 L'agenzia delle entrate chiarisce

08 L'esperto risponde

11 Scadenzario fiscale

Per ulteriori chiarimenti
e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

T +39 06 5866 220

tributario@confcommercio.it



L'argomento del mese

Obbligo del collegamento tra registratori telematici e Pos: quali novità attendono i commercianti?

Come noto, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto – **a partire dal 1° gennaio 2026** – l’obbligo di integrazione tra i pagamenti elettronici e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tale obbligo ha la finalità di garantire la piena integrazione tra la registrazione dei corrispettivi ed i pagamenti effettuati tramite strumenti tracciabili. In tal modo viene connesso – in maniera automatica e sicura – il momento dell’incasso con quello della certificazione fiscale, riducendo così il



margine di errore ed il rischio di omissioni nei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria.

La disposizione prevedeva, di fatto, l'obbligo del "collegamento fisico" tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico (POS). La Confederazione ha svolto, al riguardo, una costante e determinante azione presso l'Agenzia delle Entrate al fine di eliminare i costi a carico degli esercenti e ridurre gli adempimenti amministrativi.

In pratica, il collegamento tra i due strumenti (RT e POS) non richiederà interventi tecnici complessi o "connessioni fisiche" dirette tra i dispositivi, ma avverrà, esclusivamente, attraverso un servizio on-line dedicato, che sarà disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

In sintesi, gli esercenti o i loro intermediari dovranno accedere al servizio on-line e procedere all'associazione tra la matricola del Registratore Telematico – già censito in Anagrafe Tributaria – e i dati identificativi dei terminali POS.

Per agevolare l'inserimento, il sistema renderà visibili all'utente gli strumenti di pagamento (POS) già comunicati all'Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari, semplificando così l'abbinamento.

Al fine di consentire agli esercenti di adeguarsi gradualmente al nuovo obbligo, viene previsto un periodo transitorio.

In particolare, gli operatori che già dispongono di POS al 1° gennaio 2026 (o che li attiveranno entro lo stesso mese di gennaio), avranno 45 giorni di tempo, decorrenti dalla data in cui il servizio on-line sarà reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per effettuare la registrazione.

Tale data sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito della medesima Agenzia delle Entrate e, comunque, le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo 2026.

Una volta a regime, invece, per ogni nuovo POS, la registrazione dovrà essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di attivazione dello strumento e, comunque, entro l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese.

In tal modo, il sistema introduce una tempistica flessibile, che consente agli esercenti di gestire l'adempimento con un congruo margine operativo.

Alla luce di quanto sopra illustrato, la Confederazione, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, organizzerà, prossimamente, un webinar di approfondimento sulla tematica in questione, al fine di fornire al nostro Sistema dei servizi tutte le istruzioni operative ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione del nuovo adempimento.




Vincenzo De Luca
Responsabile fiscale
Confcommercio

L'agenzia delle entrate **chiarisce**



Rottamazione-quinquies

Disponibile il servizio telematico per l'invio delle istanze all'Agenzia delle Entrate-Riscossione



Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di determinazione del reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 2026

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) le modalità operative e il servizio telematico per la presentazione della domanda di adesione alla nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, c.d. Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. I contribuenti interessati sono tenuti a trasmettere l'istanza esclusivamente per via digitale entro il 30 aprile, secondo modalità che mirano a semplificare l'individuazione dei debiti effettivamente ammissibili al beneficio.

Il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione consente, accedendo all'area riservata, di visualizzare direttamente l'elenco dei soli debiti che possono essere oggetto di definizione, evitando al contribuente valutazioni preliminari complesse o incerte. I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)" presente sia in area riservata sia in area pubblica del portale web.

Con la Risposta n. 5 del 2026 l'Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all'estero da lavoratori dipendenti fiscalmente residenti in Italia, il cui reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali. Il chiarimento riguarda il rapporto tra l'art. 51, comma 8-bis, TUIR, che introduce un criterio forfetario di determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, e l'art. 10, comma 1, lett. e), TUIR, che disciplina la deduzione degli oneri dal reddito complessivo. L'Agenzia ribadisce che l'esclusione delle deduzioni ordinarie nella determinazione del reddito di categoria non preclude la deducibilità dei contributi in sede di

Somma riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della Legge di Bilancio 2025 - Corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente ai fini della determinazione dell'importo spettante

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 2026

reddito complessivo. Richiamando l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'Amministrazione conferma che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, se non già dedotti e debitamente certificati, possono essere portati in deduzione dal reddito complessivo ai fini IRPEF.

Con la Risposta n. 7 del 2026 dell'Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti sulla corretta individuazione dei "giorni di lavoro dipendente" rilevanti ai fini della determinazione della somma riconosciuta ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2025. Il documento affronta il tema del calcolo del reddito annuale teorico, necessario per individuare la percentuale applicabile alla misura agevolativa nei casi di attività lavorativa svolta per una frazione dell'anno.

L'Agenzia chiarisce che la proiezione del reddito ha funzione esclusivamente strumentale e non incide sull'ammontare del reddito effettivamente agevolabile. Richiamando un orientamento interpretativo già consolidato in materia di detrazioni per lavoro dipendente, l'Amministrazione precisa che i giorni rilevanti coincidono con quelli per i quali sorge il diritto alla retribuzione, escludendo le assenze non retribuite. Viene infine escluso il riconoscimento della somma agevolativa in assenza totale di redditi di lavoro dipendente riferibili all'anno 2025.

Imposta di bollo applicabile nei modi e misure stabiliti dall'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle fattispecie di contratti di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), escluse dal perimetro delineato dal Codice dei contratti pubblici

Consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 2026

Con la consulenza giuridica n. 6 del 2026 dell'Agenzia delle Entrate, vengono forniti chiarimenti in merito all'applicabilità dell'imposta di bollo, nelle modalità e misure previste dall'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36 del 2023, ai contratti di appalto esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici. Il chiarimento riguarda, in particolare, i contratti di servizi di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), aggiudicati tra stazioni appaltanti sulla base di un diritto esclusivo. Dopo aver richiamato la disciplina generale dell'imposta di bollo e la funzione semplificatrice del regime speciale introdotto dal nuovo Codice, l'Agenzia esamina il rapporto tra le norme sui contratti pubblici e quelle sui contratti esclusi. Pur riconoscendo l'esclusione dalle procedure ordinarie di affidamento, l'Amministrazione evidenzia che tali contratti restano riconducibili alla categoria dei contratti pubblici e soggetti ai principi fondamentali del Codice. Ne consegue l'applicabilità anche a tali fattispecie dell'imposta di bollo in misura proporzionale e in forma sostitutiva, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, del Codice.

Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati - Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall'estero, dove aveva lavorato come "frontaliero"

Risposta Agenzia Entrate n. 12 del 2026



Regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere musicali

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 13 del 2026

Con la Risposta n. 12 del 2026 l'Agenzia delle Entrate affronta l'applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati introdotto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 209 del 2023, con riferimento a un contribuente rientrato in Italia dopo un periodo di residenza fiscale all'estero durante il quale aveva operato come lavoratore frontaliero. In particolare viene richiesto se è possibile l'accesso al beneficio in presenza di un'attività lavorativa svolta stabilmente in Italia anche nel periodo antecedente al rientro. L'Agenzia riepiloga i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina, soffermandosi in particolare sul requisito dell'elevata qualificazione o specializzazione e sui limiti delle competenze dell'Amministrazione finanziaria nella relativa verifica. Viene inoltre ribadito che il nuovo regime può applicarsi anche in caso di rientro presso il medesimo datore di lavoro, con conseguente estensione del periodo minimo di pgressa residenza estera. In assenza di vincoli normativi sul luogo di svolgimento dell'attività durante l'espatrio, l'Agenzia conclude che, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, il contribuente può fruire del regime agevolativo sul reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia.

L'interpello n. 13 del 2026 dell'Agenzia delle Entrate esamina il regime fiscale IRPEF delle somme percepite da un artista musicale nell'ambito di un contratto di amministrazione dei diritti di sfruttamento economico delle proprie opere. Il quesito riguarda, in particolare, la qualificazione fiscale di una provvista anticipata erogata dalla società mandataria e dei proventi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere musicali. L'Agenzia chiarisce che la provvista, essendo una mera anticipazione di liquidità soggetta a integrale restituzione, non assume rilevanza reddituale ai fini IRPEF. Diversamente, i proventi generati dallo sfruttamento economico delle opere, pur incassati materialmente dalla società in forza di un mandato all'incasso, conservano la natura di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR. Tali redditi sono imponibili secondo il principio di cassa in capo all'artista e, se corrisposti da sostituti d'imposta, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF.



L'esperto risponde



Si chiedono chiarimenti in merito al sostegno da parte di una ENC a una società immobiliare

I trasferimenti di risorse da un ente non commerciale verso la società partecipata debbono risultare coerenti e strumentali alle finalità istituzionali dell'ente. Più in generale, è necessario che il sostegno alla società immobiliare sia funzionalmente collegato allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione.

Per quanto riguarda il tipo di trasferimento che può essere scelto dall'associazione per sostenere la società immobiliare, uno strumento ammissibile è rappresentato dai finanziamenti soci, configurabili come mutui fruttiferi o infruttiferi. Si sottolinea, però, che qualora il finanziamento sia concesso in un momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, trova applicazione l'art. 2467 cod. civ., con conseguente postergazione del rimborso e, in caso di rimborso nell'anno precedente il fallimento, obbligo di restituzione delle somme. Sotto il profilo fiscale, le somme ricevute non costituiscono ricavi imponibili e non concorrono alla base IRES né IRAP. Per l'associazione, l'erogazione del finanziamento non è deducibile.

Un'ulteriore modalità è costituita dai versamenti in conto capitale o a fondo perduto, qualificabili come apporti patrimoniali non rimborsabili. Tali versamenti rafforzano il patrimonio netto della società e non attribuiscono diritti alla restituzione. Sotto il profilo fiscale, tali somme non costituiscono ricavi imponibili e, ai sensi dell'art. 88, comma 4, TUIR, non concorrono alla formazione del reddito, con imputazione diretta a patrimonio netto.

SOSTEGNO DA PARTE DI UNA ENC A UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE



Si chiedono chiarimenti in ordine al regime fiscale delle polizze catastrofali per le imprese

Come noto, la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi 101-111) ha introdotto un obbligo per tutte le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese di stipulare, entro determinate scadenze, una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da eventi catastrofali e calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni) riferita ai beni materiali dell'impresa, come fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature.

Per le imprese, il premio pagato per la polizza catastrofale rientra nel regime generale di deducibilità dei costi di esercizio dal reddito d'impresa se soddisfa i requisiti di inerzia all'attività (principio di inerzia in materia di reddito d'impresa). La deducibilità dei premi assicurativi inerenti all'attività d'impresa è disciplinata dagli articoli generali del TUIR in materia di reddito d'impresa (art. 109 e correlati), secondo i quali i costi devono concorrere alla formazione del reddito d'impresa e risultare inerenti all'attività stessa. Ne discende che il premio assicurativo è deducibile dal reddito d'impresa del soggetto che lo paga (anche se non proprietario del bene), a condizione che il costo sia inerente e non assuma natura personale o estranea all'attività economica esercitata.

POLIZZE CATASTROFALI



Si chiedono chiarimenti in ordine al regime fiscale delle polizze catastrofali per i privati

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. f-bis), del Tuir, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall'intestazione dell'immobile oggetto della stessa, poiché l'agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona. La detrazione è riconosciuta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

La norma non collega il diritto alla detrazione alla qualità soggettiva di proprietario dell'immobile, ma alla circostanza che:

- il premio sia effettivamente sostenuto dal contribuente che chiede la detrazione;
- la polizza sia effettivamente stipulata per la copertura del rischio di eventi calamitosi su un'unità immobiliare ad uso abitativo (e relative pertinenze), e tale premio sia stato pagato con modalità tracciabili.

Pertanto la detrazione spettante per i premi per eventi calamitosi si attesta in capo al "contraente della polizza", indipendentemente dall'intestazione catastale o dalla titolarità dell'immobile assicurato.

POLIZZE CATASTROFALI



Si chiedono chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile nel caso di assegnazione auto ad amministratori SNC

L'assegnazione agli amministratori di un'autovettura aziendale ad uso promiscuo non può essere ricondotta alla disciplina dei fringe benefit prevista per i redditi di lavoro dipendente o assimilato, di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR. Tale regime presuppone, infatti, l'esistenza di un compenso o di una retribuzione che costituisca il presupposto reddituale cui ancorare la valorizzazione forfetaria del benefit secondo le tabelle ACI.

Il fatto che gli amministratori percepiscano rimborsi chilometrici o indennità di trasferta non modifica tale conclusione. Tali somme, infatti, non assumono la natura di compenso per l'attività di amministrazione e non determinano, di per sé, l'insorgenza di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Ne consegue che non è possibile applicare al benefit auto, neppure in via analogica, il trattamento fiscale previsto per i redditi assimilati.

Ed invece, sotto il profilo reddituale, l'utilizzo privato dell'autovettura da parte degli amministratori-soci integra, piuttosto, un vantaggio patrimoniale concesso in ragione del rapporto sociale. Tale utilità deve essere qualificata come attribuzione in natura imputabile al socio e, come tale, concorre alla formazione del reddito di partecipazione della SNC, tassato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del TUIR.

ASSEGNAZIONE DI AUTO AZIENDALI AD AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ



Viene chiesta la corretta aliquota Iva (5% o 22%) con riferimento al prezzo di vendita dell'oggetto d'arte, a prescindere dalla tipologia di fornitore, nell'ipotesi in cui il commerciante dovesse passare al regime ordinario Iva, nel 2026

Nel regime ordinario, la regola generale resta l'applicazione dell'aliquota IVA del 22%, mentre l'aliquota del 5% opera esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla normativa come ipotesi agevolate. Ne consegue che, ove il bene d'arte sia stato acquistato da un privato, la successiva rivendita in regime ordinario dovrà essere assoggettata all'aliquota ordinaria del 22%, non essendo in alcun modo applicabile l'aliquota ridotta. Analogamente, nel caso di acquisto da soggetti passivi IVA diversi dall'autore, inclusi gli operatori comunitari, il passaggio al regime ordinario comporta l'applicazione dell'aliquota ordinaria, salvo che ricorrono specifiche e autonome condizioni di legge per il 5%, che tuttavia non operano in via generalizzata.

Diversa è la situazione nel caso di acquisto dell'opera direttamente dall'autore soggetto passivo IVA. In tale ipotesi, anche nel regime ordinario, la cessione successiva può continuare a beneficiare dell'aliquota ridotta del 5%, trattandosi della fattispecie tipica che il legislatore ha inteso agevolare.

In sintesi, dunque, dal 2026 il regime ordinario non consente di applicare indistintamente l'IVA al 5% sulle vendite di oggetti d'arte, poiché l'aliquota ridotta resta circoscritta a ipotesi ben delimitate, mentre l'aliquota del 22% continua a rappresentare la regola generale.

ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI OGGETTI D'ARTE



Si chiedono chiarimenti in merito alla nuova disciplina dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973 introdotta dalla legge di Bilancio 2026

La legge di Bilancio 2026 è intervenuta sull'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, introducendo il nuovo comma 1-ter, destinato a incidere in modo selettivo sulla posizione degli esercenti arti e professioni che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'efficacia della norma è espressamente differita ai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026.

Come noto, prima dell'intervento normativo, l'articolo 48-bis prevedeva un meccanismo di controllo limitato ai pagamenti pubblici di importo superiore a 5.000 euro. Solo in tali casi l'amministrazione era tenuta a verificare, tramite il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'eventuale presenza di debiti iscritti a ruolo. In presenza di un esito positivo, il pagamento non veniva automaticamente riversato all'agente della riscossione, ma semplicemente sospeso, lasciando a quest'ultimo l'onere di attivare la procedura di pignoramento presso terzi, secondo le regole speciali di cui agli articoli 72-bis e seguenti del D.P.R. n. 602/1973.

Il nuovo comma 1-ter segna una netta discontinuità rispetto all'impianto precedente. Per i soli professionisti, infatti, la verifica ex articolo 48-bis diviene:

- generalizzata, poiché prescinde dall'importo del compenso;
- rafforzata, in quanto rileva qualsiasi debito scaduto, anche di entità minima;
- automatica negli effetti, poiché conduce direttamente al pagamento in favore dell'agente della riscossione.

La pubblica amministrazione, una volta accertata l'esistenza di carichi pendenti, non è più chiamata a sospendere il pagamento, ma deve destinare le somme dovute prioritariamente all'estinzione del debito iscritto a ruolo, nei limiti della capienza del credito professionale. Solo l'eventuale residuo viene corrisposto al professionista.

COMPENSI PROFESSIONALI E RISCOSSIONE COATTIVA

FEBBRAIO

Scadenzario fiscale 2026

Lunedì 2 febbraio

Detrazioni Spese sanitarie

- Comunicazione annuale dati tessera sanitaria

Imposta di bollo

- Dichiaraione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale

Operazioni intracomunitarie › Modelli

Intrastat e Intra 12 e 13

- Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

Modello Redditi SC

Modello Redditi SC

Dichiarazione IRAP

- Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

OSS/IOSS › OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop

- Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

OSS/IOSS › OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop

- Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Terreni › Redditi dei terreni

Tipologie di reddito › Categorie di reddito imponibile

Catasto › Catasto dei terreni

Redditi fondiari › Redditi di natura fondiaria

- Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni

Fattura

- Termine processo di conservazione fatture elettroniche

Libri sociali e registri contabili - Libri contabili

- Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica

Acconti Irpef, Ires, Irap

- Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo

Modello Redditi ENC

Modello Redditi PF

IRAP

- Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 e IRAP 2025 società con esercizio a cavallo

Lunedì 16 febbraio

Libri sociali e registri contabili

Registri IVA

- Annotazione separata nel registro corrispettivi

Liquidazioni periodiche Iva

- Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale
- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Esterometro

- Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Accise

- Versamento imposta di produzione e consumo

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Tobin tax

- Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Venerdì 20 febbraio

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

- Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Mercoledì 25 febbraio

Intrastat

- Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

